



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Città Metropolitana di Firenze

Piazza VIII Marzo 1944 n° 9 – 50050 Capraia e Limite

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 48 DEL 1997
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 34 DEL 27/10/2023

SOMMARIO

TITOLO 1

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO*
- ART.2 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO*
- ART.3 - SEDE DELLE ADUNANZE*

CAPO II

IL PRESIDENTE, I GRUPPI CONSILIARI, LE COMMISSIONI CONSILIARI

- ART.4 - PRESIDENZA DELLE ADUNANZE*
- ART.5 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE*
- ART.6 - GRUPPI CONSILIARI*
- ART.7 - CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO*
- ART.8 - CONSIGLIERI SCRUTATORI*
- ART.8 bis - COMMISSIONI CONSILIARI*
- ART.8 ter - COMMISSIONI D'INDAGINE*

TITOLO 2

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

- ART.9 - RISERVA DI LEGGE*

CAPO II

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- ART.10 - ENTRATA IN CARICA – CONVALIDA*
- ART.11 – DIMISSIONI*
- ART.12 - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA*
- ART.13 - SOSPENSIONE DALLA CARICA – SOSTITUZIONE*
- ART.14 - DIRITTO DI INIZIATIVA*
- ART.15 - DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI*

TITOLO 3

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

- ART.16 – COMPETENZA*
- ART.17 - PROCEDURE DI CONVOCAZIONE*
- ART.18 - ORDINE DEL GIORNO*
- ART.19 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA: MODALITÀ*
- ART.20 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA: TERMINI*
- ART.21 - AVVISI AL PUBBLICO*

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART.22 - DEPOSITO DEGLI ATTI

ART.23 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

ART.24 - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

CAPO III

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART.25 - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART.26 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

ART.27 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

ART.28 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

ART.29 - RESPONSABILITÀ PERSONALE – ESONERO

CAPO IV

PUBBLICITÀ E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART.30 - ADUNANZE PUBBLICHE

ART.31 - ADUNANZE SEGRETE

ART.32 - ADUNANZE "APERTE"

ART.33 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

ART.34 - AMMISSIONE IN AULA DI FUNZIONARI E CONSULENTI

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART.35 – COMUNICAZIONI

ART.36 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

ART.37 - DISCUSSIONE: NORME GENERALI

ART.38 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

ART.39 - FATTO PERSONALE

ART.40 - TERMINE DELL'ADUNANZA

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

ART.41 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

ART.42 - VERBALE DELL'ADUNANZA

ART.43 - VERBALE DEPOSTO – RETTIFICHE – APPROVAZIONE

TITOLO 4

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

ART.44 - FORMA E CONTENUTO

ART.45 - APPROVAZIONE - REVOCA – MODIFICA

CAPO II

LE VOTAZIONI

ART.46 - LE VOTAZIONI - MODALITÀ GENERALI

ART.47 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE

ART.48 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

ART.49 - VOTAZIONI SEGRETE

ART.50 - ESITO DELLE VOTAZIONI

ART.51 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO 1

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1) Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio comunale sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2) Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalle norme di cui al comma precedente, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del Segretario comunale.

ART.2 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida degli eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART.3 - SEDE DELLE ADUNANZE

1) Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso gli edifici comunali in apposita sala.

2) Il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari, può stabilire di riunire il Consiglio in sede diversa, quando sussistano particolari esigenze.

3) abrogato

4) Il giorno in cui ha luogo la riunione del Consiglio, all'esterno della sede viene esposta la bandiera nazionale, quella dell'Unione Europea e quella della regione Toscana.

5) La partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale è consentita, nel rispetto di quanto di seguito indicato, sia in presenza presso il luogo di riunione, che in forma telematica previa comunicazione da far pervenire al Presidente e al Segretario almeno 2 ore prima dell'orario di convocazione previsto. La partecipazione in forma telematica dovrà avvenire mediante lo strumento della videoconferenza, consentendo che tutti o parte dei componenti l'Organo, gli eventuali Assessori non Consiglieri, il Segretario verbalizzante e tutti gli altri Soggetti aventi titolo, partecipino tramite collegamento da remoto.

6) Viene assicurato che siano individuati sistemi che consentono di identificare con certezza i partecipanti, la pubblicità delle sedute e la segretezza del voto nei casi previsti dalla legge, che sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e che sia garantita idonea verbalizzazione scritta.

7) Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti ordinari di validità, così come i quorum strutturali e deliberativi previsti dal vigente regolamento di funzionamento.

8) La presenza alla seduta per chi partecipa da remoto si intende accertata con il collegamento audio e video alla videoconferenza ed il Segretario Comunale attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale.

9) Le modalità di intervento, condivise in sede di conferenza dei capigruppo, sono illustrate al momento della seduta dal Sindaco o dal Presidente, il quale indica le misure operative per assicurare un ordinato svolgimento dei

lavori e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, salvo i casi di voto segreto previsti dalla legge.

10) La seduta del Consiglio è resa pubblica con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente.

CAPO II

IL PRESIDENTE, I GRUPPI CONSILIARI, LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART.4 - PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

- 1) Il Sindaco è, per legge, il Presidente del Consiglio comunale.
- 2) In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco.

ART.5 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
- 2) Assicura il proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone le proposte, per le quali si discute e si vota, e ne precisa i termini; determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- 3) Il Presidente esercita altresì i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, si ispira a criteri di imparzialità nei confronti di ciascun consigliere.

ART. 6 - GRUPPI CONSILIARI

- 1) I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare.
- 2) Il gruppo può anche essere costituito da una sola persona, qualora questa sia l'unico rappresentante eletto nel Consiglio comunale per quella lista.
- 3) Ogni gruppo consiliare deve comunicare al Sindaco, successivamente alla convalida degli eletti, il nome del capo-gruppo e le eventuali variazioni che possano intervenire. In mancanza di tali comunicazioni sarà considerato "capo-gruppo" il consigliere del gruppo più "anziano" nel senso stabilito dallo Statuto.
- 4) Il consigliere che intenda far parte di un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne apposita comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo gruppo, se già esistente.
- 5) Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto senza entrare a far parte di altri gruppi, non acquisisce le prerogative che spettano ad un gruppo consiliare.
- 6) Qualora più consiglieri vengano a trovarsi in siffatta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno un capo-gruppo. Della costituzione del gruppo misto dovrà essere data comunicazione al Sindaco da parte dei consiglieri interessati.
- 7) Ai capi-gruppo consiliari, determinati in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti verranno effettuate, a cura del Segretario comunale, le comunicazioni di cui all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART.7 - CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO

- 1) La conferenza dei capi-gruppo, costituita dal Sindaco o suo delegato, che la presiede e dai capi-gruppo consiliari, è un organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio comunale, al fine di conseguire un miglior andamento dell'attività del consiglio medesimo.
- 2) Il Sindaco illustra ai capi-gruppo gli argomenti che intende sottoporre all'esame del Consiglio, valendosi anche dell'apporto degli organi tecnici della struttura.
- 3) Il Sindaco può altresì richiedere alla conferenza capi-gruppo un parere sull'eventuale iscrizione all'ordine del giorno di argomenti di particolare delicatezza ed interesse.
- 4) Il capo-gruppo che si trovi nell'impossibilità di partecipare alla conferenza può delegare a parteciparvi un consigliere appartenente al suo stesso gruppo.

ART.8 - CONSIGLIERI SCRUTATORI

- 1) All'inizio di ogni seduta, una volta effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza, con l'incarico di svolgere funzioni di scrutatore.
- 2) La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente.
- 3) In caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti e quello dei votanti e degli astenuti, il Presidente dispone la ripetizione della votazione il cui risultato sarà verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
- 4) L'assistenza degli scrutatori è comunque obbligatoria quando la votazione viene effettuata a scrutinio segreto. Gli scrutatori assistono pertanto il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
- 5) Nel verbale delle sedute deve risultare per quali deliberazioni l'esito delle votazioni è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

ART.8 bis - COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Ai sensi di quanto disposto dall'art.13 dello Statuto Comunale le Commissioni Consiliari possono essere permanenti, temporanee o speciali.
- 2) Le Commissioni sono istituite dal Consiglio Comunale nel suo seno con apposito atto deliberativo con il quale deve essere anche nominato il presidente.
- 3) Le sedute delle Commissioni Consiliari, in prima convocazione, sono valide con la presenza della metà dei componenti, in seconda convocazione con almeno un terzo dei componenti. In caso di parità dà prevalenza il voto del presidente.
- 4) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, gli organi associativi, i funzionari e rappresentanti di forze sociali e politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.
- 5) Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
- 6) Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
- 7) Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame delle materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate nel Consiglio Comunale.

ART.8 ter - COMMISSIONI D'INDAGINE

1) Ai sensi di quanto previsto all'art. 13 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, Commissioni d'indagine su specifici fatti ed atti dell'Amministrazione e nella regolarità e correttezza dell'attività dell'Amministrazione medesima.

2) Le sedute di tali Commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti.

3) Sono membri della Commissione:

- il Sindaco con funzioni di presidente;

- l'Assessore e/o gli Assessori, se Consiglieri Comunali competenti nel settore e/o nei settori dell'attività amministrativa per la quale è promossa l'indagine;

- un Consigliere Comunale per ogni gruppo quale rappresentante del Consiglio Comunale.

4) Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. Con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Commissione può decidere di tenere sedute pubbliche.

5) Le Commissioni possono disporre audizioni di impiegati del comune, nonché dei rappresentanti del comune e del Consiglio Comunale quando ciò è necessario per lo svolgimento delle indagini.

6) Le Commissioni potranno avvalersi di esperti esterni con funzione di consulenti per lo svolgimento della loro attività.

7) Subito dopo il suo insediamento la Commissione determinerà con apposito atto da assumere con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti:

- le modalità di funzionamento;

- lo svolgimento dei lavori;

- le modalità delle votazioni;

- quanto altro necessario per lo svolgimento del proprio compito.

8) Esaurita l'indagine, la Commissione trasmetterà al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dall'ultima seduta, una relazione finale con le conclusioni sul lavoro svolto.

9) Per ogni seduta della Commissione sarà redatto apposito verbale che dovrà essere approvato nella prima seduta della Commissione successiva alla sua redazione.

10) Gli uffici del comune, delle aziende, delle istituzioni e degli enti dipendenti dal comune medesimo dovranno mettere a disposizione del Presidente della Commissione copia degli atti e dei documenti che saranno richiesti e dovranno fornire tutte le notizie ed informazioni utili alla Commissione medesima per l'espletamento del suo mandato.

11) I componenti della Commissione hanno l'obbligo di osservare il segreto di ufficio sugli atti e le notizie ricevute o su quanto altro conosciuto o venuto in possesso per l'espletamento del proprio mandato.

TITOLO 2

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART.9 - RISERVA DI LEGGE

Il numero dei consiglieri attribuito al Comune, la loro elezione e durata in carica nonché la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

CAPO II

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART.10 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1) I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amm/vo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2) Nella prima seduta successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai seguenti decreti Legislativi, procedendo alla loro surrogazione:

- n.267, 18 agosto 2000 - *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* e ss.mm.ii.;

- n.39, 8 aprile 2013 - *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della Legge n.190/2012 e ss.mm.ii."*

3) In caso di successiva cessazione, per qualunque causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima seduta utile successiva al verificarsi della causa medesima, prendendo atto della vacanza così venutasi a creare e convalidando l'elezione di colui che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, previo accertamento della insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

ART.11 - DIMISSIONI

1) Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco per il tramite del Segretario comunale, il quale rilascia l'attestazione dell'avvenuta presentazione e dell'acquisizione al Protocollo generale del Comune ed informa il Sindaco.

2) Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3) Il Consiglio comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART.12 - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1) Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi del Capo II del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

2) Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 del decreto citato. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3) I consiglieri possono essere rimossi dalla carica con Decreto del Presidente della Repubblica, in caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge nonché per gravi motivi di ordine pubblico. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art.15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

4) I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti di cui al primo comma dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che applica la misura di prevenzione. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale.

5) Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei procedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6) I Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. Verificandosi tali condizioni la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.

7) La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

8) Il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART.13 - SOSPENSIONE DALLA CARICA - SOSTITUZIONE

1) I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con Decreto del Prefetto ai sensi del D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 (c.d. Legge Severino), in attesa dell'emissione del Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del 1° comma dell'ART.40 della legge sopra citata come previsto dal 3° comma del precedente ART. 12.

2) I consiglieri comunali sono altresì sospesi di diritto dalla carica quanto sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dal primo comma dell'ART.15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al comma 4 quinquies del predetto ART. 15.

3) La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt.284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.

4) Il Prefetto, ai sensi dell'art.15, comma 4 ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dall'art.2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, e successive modificazioni, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Sindaco-Presidente. Il Presidente dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio comunale.

5) Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

6) Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi, nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

ART. 14 - DIRITTO DI INIZIATIVA

1) I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale ed esercitano tale diritto mediante:

a) presentazione di proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale e ne informa la Giunta. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente, e per conoscenza ai capi-gruppo che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Negli altri casi il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

b) presentazione di emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

2) Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, di norma, per iscritto, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Qualora le proposte di emendamenti richiedano l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, è possibile rinviare la trattazione della delibera dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno, ovvero quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, all'adunanza successiva.

ART.15 - DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1) I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni nonché ogni altra istanza di sindacato ispettivo, su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2) Nessun gruppo può presentare più di due interrogazioni, interpellanze o mozioni per la stessa seduta salvo deroghe per casi di particolare rilevanza da concordarsi con la conferenza dei capi-gruppo.

3) L'interrogazione, presentata di norma per iscritto, consiste nella domanda rivolta al Sindaco per sapere se un determinato fatto sia vero, se taluna informazione sia pervenuta o sia esatta, se la Giunta o il Sindaco intendano comunicare al Consiglio notizie e documenti, ovvero abbiano preso o intendano prendere provvedimenti su oggetti determinati. All'interrogazione viene data risposta scritta entro 30 gg. dalla presentazione della medesima, da parte del Sindaco o dell'Assessore competente per materia o dal responsabile dell'ufficio direttamente interessato dalla questione.

4) In caso di inosservanza del suddetto termine e previa richiesta scritta dell'interrogante, l'interrogazione sarà trattata in aula nella prima seduta consiliare utile dopo la richiesta.

5) Qualora l'interrogato richieda risposta orale all'interrogazione presentata, questa è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. In tale seduta, dopo la lettura da parte dell'interrogante, al Sindaco-Presidente o all'Assessore competente sono assegnati 10 minuti per procedere alla risposta. L'interrogante ha diritto a replicare solo per dichiarare se sia soddisfatto o meno avendo a sua disposizione un tempo non superiore a 5 minuti. Non sono ammessi altri interventi.

6) L'interpellanza, rivolta per iscritto al Sindaco, consiste nella richiesta di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta su problemi specifici. L'interpellanza può essere mutata, in seguito al suo svolgimento, in mozione.

7) L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno delle sedute consiliari secondo l'ordine di presentazione. Le interpellanze alle quali il Sindaco o l'assessore competente abbiano ritenuto di dare risposta scritta, non vengono discusse in aula, a meno che l'interpellante non ne faccia espressa richiesta.

8) L'interrogazione e l'interpellanza devono essere formulate in modo chiaro e conciso.

9) La mozione consiste in una proposta concreta di provvedimenti e può consistere anche in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione; in questo caso però non comporta le dimissioni della Giunta, né può trasformarsi nella mozione di sfiducia.

10) La mozione è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla conclusione dell'Istruttoria preliminare della proposta di provvedimento e comunque non oltre 30 giorni.

11) Per le istanze di sindacato ispettivo valgono le stesse modalità previste per le interrogazioni, se ed in quanto applicabili il termine di risposta, ai sensi dell'ART.19 della legge n. 81/93, è di giorni trenta.

TITOLO 3

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

ART.16 - COMPETENZA

1) La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Sindaco.

2) Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

ART.17 - PROCEDURE DI CONVOCAZIONE

1) La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.

2) L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

3) Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. La sessione ordinaria è unica per la durata dell'anno solare.

4) Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al Sindaco dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o su iniziativa popolare sottoscritta da almeno il 5% dei cittadini maggiorenni residenti nel Comune.

5) L'adunanza deve essere convocata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso all'ordine del giorno di tale seduta consiliare sarà inserito l'argomento o gli argomenti oggetto della richiesta.

ART.18 - ORDINE DEL GIORNO

1) L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2) Spetta al Sindaco stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.

3) L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali.

4) Le interrogazioni, mozioni ed interpellanze sono iscritte in un elenco secondo l'ordine di presentazione, in fondo all'ordine del giorno.

- 5) Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno in maniera chiara e specifica tale da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
- 6) Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine giorno sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ne ricorrono le condizioni. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 7) L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
- 8) Non possono essere discussi dal Consiglio argomenti di carattere amministrativo che non siano stati posti all'ordine del giorno. Possono però essere iscritti argomenti aggiuntivi in caso di urgenza. In tali ipotesi le proposte devono essere comunicate almeno 24 ore prima al Consiglio il quale può però differire la loro deliberazione al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti. Tale limite non opera comunque per gli eventi eccezionali di carattere politico o per calamità naturali che possono comunque sempre essere discussi dal Consiglio su proposta della Giunta o di 1/5 dei componenti il Consiglio.

ART.19 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA: MODALITÀ

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio, con avvisi scritti, da recapitare al domicilio del Consigliere mediante notifica diretta, o comunque attraverso il servizio postale con telegramma, fax o altro mezzo ritenuto idoneo a far conoscere nei tempi di cui all'art. 20 la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta;
- 2) I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro venti giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domicilio nel Comune indicando il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la persona indicata non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate entro venti giorni dal loro verificarsi.
- 3) Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
- 4) L'avviso di convocazione potrà essere recapitato, in luogo delle forme previste ai commi precedenti, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale ovvero a quelli dichiarati dai consiglieri;
- 5) L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - l'Organo cui deve essere l'iniziativa dei lavori e della convocazione;
 - il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
 - l'elenco degli argomenti da trattare, secondo quanto previsto dal presente regolamento, indicando espressamente quelli da trattare in seduta segreta;
 - se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario, o se viene convocata d'urgenza;
 - gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza, nel caso siano previste sospensioni temporanee;
 - la data e la firma del Sindaco o del Presidente."

ART.20 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA: TERMINI

- 1) L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
- 2) Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
- 3) Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
- 4) Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5) Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre comunicarli con avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione.

6) I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dell'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7) L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART.21 - AVVISI AL PUBBLICO

1) L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

2) Il Sindaco provvede a far avvertire la cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante la pubblicazione di appositi manifesti ed eventuale comunicazione agli organi d'informazione locale (stampa e radiotelevisione).

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART.22 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1) Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2) Il bilancio preventivo annuale e pluriennale e la relazione programmatica sono depositati 10 giorni prima dell'adunanza. Il rendiconto annuale di gestione (conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio) è depositato 20 giorni prima dell'adunanza.

3) I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione degli atti del Consiglio, durante il normale orario d'ufficio.

4) L'eventuale rifiuto da parte del Sindaco o della Giunta è appellabile dai consiglieri con reclamo al Consiglio comunale entro 10 giorni dal rifiuto e la discussione dovrà svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza di tale termine.

5) Nello spirito di collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra maggioranza e minoranza, nell'arco di tempo previsto per il deposito, gli atti medesimi potranno, se ciò non creerà problemi ai servizi, essere recapitati direttamente, per lo meno ai capi-gruppo consiliari.

6) Per maggior informazione sull'iter procedurale delle delibere adottate dal Consiglio, l'Amministrazione provvederà ad informare ogni capo-gruppo delle eventuali decisioni di annullamento da parte del Comitato Regionale di Controllo.

7) Saranno inoltre inserite nelle cartelline dei singoli capi-gruppo le documentazioni utili all'esercizio del mandato consiliare. Tali cartelline saranno tenute nella stanza degli assessori a disposizione degli interessati che potranno consultarle tutti i giorni, in orario di ufficio.

ART.23 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

- 1) L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
- 2) Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità delle riunioni. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'aula dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne prende nota a verbale provvedendo ad informare il Sindaco qualora il numero dei presenti scenda al di sotto di quello previsto.
- 3) I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
- 4) Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Sindaco.
- 5) Per la validità delle sedute, in prima convocazione, occorre la maggioranza assoluta dei componenti il collegio.
- 6) Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, sia constatata la mancanza del numero legale, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è esteso verbale con l'indicazione dei nomi dei consiglieri intervenuti.
- 7) La seconda convocazione che succede ad una precedentemente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e nei termini stabiliti dagli artt.19 e 20.
- 8) Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, sempre che altri oggetti non siano aggiunti all'ordine del giorno.
- 9) Quando la prima convocazione è andata deserta ai sensi del precedente comma, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
- 10) L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve notificarsi almeno 24 ore prima della riunione, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale è stato deciso l'aggiornamento.
- 11) Nelle adunanze di seconda convocazione, non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzione e di aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - il rendiconto della gestione;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - i piani urbanistici e le relative varianti;
 - le piante organiche e le relative variazioni;
 - la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti.

ART.24 - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

- 1) L'assessore non consigliere, di cui al 5° comma dell'art. 33 dello Statuto Comunale, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale, con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto;
- 2) La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART.25 - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- 1) I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985 n. 816 e successive modificazioni.
- 2) Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di una adunanza al giorno.
- 3) Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge n. 816/1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.
- 4) I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
- 5) Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'ART.23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati ai sensi dei successivi artt.81 e 82 del presente regolamento, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART.26 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

- 1) Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- 2) Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART.27 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

- 1) Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
- 2) Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo-gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
- 3) Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
- 4) Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive è considerato decaduto.
- 5) Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale perché sia presa nota a verbale.

ART. 28 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1) I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2) Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3) Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4) I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che da atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART.29 - RESPONSABILITÀ PERSONALE - ESONERO

1) Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2) È esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3) È ugualmente esente da responsabilità, conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4) Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

CAPO IV

PUBBLICITÀ E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART.30 - ADUNANZE PUBBLICHE

1) Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito al successivo art. 32.

2) Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al 1° comma.

ART.31 - ADUNANZE SEGRETE

1) Le adunanze del Consiglio comunale si tengono in forma segreta nei seguenti casi:

a) quando la segretezza della seduta è espressamente richiesta dalla legge.

b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, che comportino valutazioni sulla loro capacità, moralità, correttezza, professionalità.

c) quando la trattazione palese può essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

d) quando lo stesso Consiglio su proposta motivata di almeno tre consiglieri stabilisca che la seduta debba essere segreta.

2) Durante le adunanze segrete possono rimanere in aula solo componenti del Consiglio ed il Segretario comunale.

ART.32 - ADUNANZE "APERTE"

- 1) Quando circostanze eccezionali e/o rilevanti motivi di interesse per la comunità lo giustificano, il Sindaco, sentita la Giunta e la conferenza dei capi-gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale anche in luogo diverso dalla sede abituale.
- 2) Alle adunanze "aperte" che hanno carattere straordinario possono essere invitati anche parlamentari rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, sindacali, culturali interessate ai temi in discussione.
- 3) In tali sedute il Presidente consente anche ai rappresentanti indicati al comma precedente di intervenire per esprimere le loro opinioni e portare il proprio contributo.
- 4) Durante le adunanze "aperte" non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

ART.33 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

- 1) Nella discussione degli argomenti è consentito ai consiglieri comunali l'esercizio più ampio del diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure di carattere politico-amministrativo, con esclusione però di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di chicchessia ed in ogni caso entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possono offendere l'onorabilità di persone.
- 2) Se un consigliere non osserva i principi affermati nel comma precedente turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo.
- 3) Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto allo stesso consigliere, nel caso della medesima seduta, rimasto inosservato, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese.
- 4) I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
- 5) Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
- 6) Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi in esso stabiliti.
- 7) Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora lo stesso insista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
- 8) Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal presente regolamento, può essere interrotto per continuare nell'adunanza successiva.

ART.34 - AMMISSIONE IN AULA DI FUNZIONARI E CONSULENTI

- 1) Il Sindaco Presidente, per esigenze proprie o della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare alle sedute del Consiglio i funzionari del Comune perché effettuino relazioni o diano informazioni o chiarimenti tecnici.
- 2) Possono essere invitati anche consulenti e professionisti incaricati dall'Amministrazione comunale di progettazioni e studi per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 3) I funzionari e i professionisti, una volta che abbiano effettuato le relazioni e risposto agli eventuali quesiti vengono congedati e lasciano l'aula o rimangono eventualmente a disposizione, se richiesto.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART.35 - COMUNICAZIONI

- 1) All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
- 2) Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al comma precedente.
- 3) Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
- 4) Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART.36 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

- 1) Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

ART.37 - DISCUSSIONE: NORME GENERALI

- 1) Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è lo stesso Sindaco-Presidente o un assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri, sono i proponenti. Rimane salvo quanto prescritto al precedente ART.35 sulla facoltà del Sindaco di far relazionare funzionari e consulenti.
- 2) Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola, nell'ordine, a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo che si alternino, per quanto possibile, consiglieri appartenenti a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente, ha invitato i consiglieri alla discussione, nessun chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
- 3) Nella trattazione di ogni argomento ciascun consigliere può intervenire.
- 4) Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
- 5) Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
- 6) Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco e un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
- 7) Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo-gruppo, hanno diritto anche essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

ART.38 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

- 1) La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
- 2) La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
- 3) Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART.39 - FATTO PERSONALE

- 1) Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2) Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
- 3) Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
- 4) Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
- 5) La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
- 6) Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

ART.40 - TERMINE DELL'ADUNANZA

- 1) Esaminata la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
- 2) Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno, con le modalità di cui al comma 11 dell'ART.23 del presente Regolamento.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

ART.41 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

- 1) Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

2) Il Segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, concorre al regolare andamento dei lavori.

ART.42 - VERBALE DELL'ADUNANZA

1) Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato se del caso dagli impiegati dell'Ufficio Segreteria, redige il processo verbale con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2) Ogni seduta consiliare sarà comunque registrata utilizzando apposito impianto di registrazione. Le registrazioni delle singole sedute saranno conservate fino alla fine della legislatura di riferimento a cura del Segretario comunale.

3) Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti, su ogni proposta. Da esso deve altresì risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4) Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati in sunto. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia consegnato al Segretario durante l'esame dell'argomento.

5) Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto nel caso in cui il consigliere che si ritenga offeso, ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6) Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, tutelando l'esigenza della riservatezza.

7) Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario comunale e dal dipendente che ne ha curato la redazione (nel caso ne sussista l'ipotesi).

ART.43 - VERBALE DEPOSTO – RETTIFICHE - APPROVAZIONE

1) Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri negli stessi termini nei quali vengono messi a disposizione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta consiliare.

2) All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3) Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo per iscritto quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4) Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5) Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

TITOLO 4

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

ART.44 - FORMA E CONTENUTO

- 1) L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari per la sua validità ed efficacia. Tutti gli atti devono essere motivati.
- 2) Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente da parte del responsabile del servizio interessato e del servizio ragioneria, nonché sotto il profilo della legittimità, da parte del Segretario comunale. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'atto privo di attestazione è nullo di diritto.
- 3) Nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
- 4) Quando il testo della proposta di deliberazione, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non subisce emendamenti durante la seduta consiliare, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, a meno che ciò non venga espressamente richiesto, con specifica motivazione, da un consigliere comunale.
- 5) Quando al testo proposto vengono apportati emendamenti nel corso dei lavori consiliari, il Segretario comunale esprime nuovo parere di legittimità, a meno che gli emendamenti non siano tali da richiedere un supplemento di istruttoria e una modifica anche di pareri di regolarità tecnica e contabile. In tal caso il Presidente rinverrà l'esame del provvedimento ad altra seduta consiliare.
- 6) Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.
- 7) Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'ART.50 della legge 8 giugno 1990 n. 142 o da altre disposizioni legislative e regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto con l'indicazione degli estremi della richiesta presentata dal Comune e del tempo trascorso.

ART.45 - APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA

- 1) Il Consiglio comunale, in virtù del principio di autotutela, ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
- 2) Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
- 3) Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti delibere esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO II

LE VOTAZIONI

ART. 46 - LE VOTAZIONI - MODALITÀ GENERALI

- 1) L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
- 2) Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt.48 e 49.

3) Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4) Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5) La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

6) Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;

- emendamenti modificativi;

- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti da varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7) Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8) Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese.

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

9) Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

10) Prima di ogni votazione il sindaco specifica se sono stati espressi pareri negativi o con sostanziali rilievi sulla proposta da deliberare da parte di coloro cui la legge fa obbligo di formulare preventivo parere.

ART.47 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1) Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

- 2) Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
- 3) Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
- 4) La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione, In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.
- 5) I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto o dell'astensione.

ART.48 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

- 1) Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
- 2) Il presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
- 3) Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
- 4) Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART.49 - VOTAZIONI SEGRETE

- 1) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.
- 2) Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
- 3) I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
- 4) Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
- 5) Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- 6) I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
- 7) Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8) Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.

9) Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.

10) Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

11) Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

12) Nel caso di irregolarità e quando il numero di voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

13) Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

ART.50 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1) Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2) I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3) Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4) In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5) Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione di votazione successiva.

6) Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7) Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART.51 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1) Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti.

2) La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3) La trasmissione all'Organo di Controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi di urgenza ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

